

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 la legge di bilancio per il 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021, che, tra le altre, rimodula gli scaglioni IRPEF che passano da cinque a quattro

Commento

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, la legge n. 234 del 30 dicembre 2021, legge di bilancio per il 2022. Di seguito, in ordine di articolo, vengono sinteticamente riportate le principali norme fiscali. La seconda parte è contenuta nella "Circolare 24 Fisco" del 5 gennaio 2022.

ARTICOLO 1, COMMA 2 – MODIFICA ALLA TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

Viene modificato il primo comma dell'articolo 11, del DPR n. 917 del 1986, al fine di introdurre i nuovi scaglioni IRPEF di seguito indicati:

- Fino a 15.000 euro: 23%
- Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 25%
- Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%
- Oltre 50.000 euro: 43%

Con modifiche all'articolo 13 del DPR n. 917 del 1986, vengono rimodulate le detrazioni IRPEF per lavoro dipendente e assimilati, come di seguito riportato:

- 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro, disponendo che l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro e che, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, non può essere inferiore a 1.380 euro;
- 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
- 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

Viene, stabilito, introducendo il comma 1.1 all'articolo 13 del DPR n. 917, un aumento della detrazione pari a 65 euro per i redditi superiori a 25.000 euro ed inferiori a 35.000.

Modificando il terzo comma dell'articolo 13 del DPR n. 917 del 1986, vengono rimodulate le detrazioni per i redditi da pensione, come di seguito riportato:

- 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
- 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;
- 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

Viene inserito, sempre all'interno dell'articolo 13 del DPR n. 917 del 1986, il comma 3-bis che prevede un aumento della detrazione pari a 50 euro per i redditi superiori a 25.000 euro ed inferiori a 29.000 euro.

Modificando il comma 5, dell'articolo 13 del DPR n. 917 del 1986, vengono rimodulate le detrazioni per redditi di lavoro autonomo come di seguito riportato:

-1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;

-500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;

-500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

Viene inserito, sempre all'interno dell'articolo 13 del DPR n. 917 del 1986, il comma 5-bis che prevede un aumento della detrazione di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.

ARTICOLO 1, COMMA 3 – TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Modificando il decreto-legge n. 3 del 2020, articolo 1, che prevede il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo (c.d. bonus 100 euro) in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, sempreché l'imposta lorda dovuta sia superiore all'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati, viene disposta la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro il reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus.

Viene altresì disposto che il trattamento integrativo è riconosciuto se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza a condizione che la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla norma deve essere di ammontare superiore all'imposta lorda. In tale caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque, non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni elencate dalla norma e l'imposta lorda.

Viene abrogato il comma 2, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 3 del 2020, che prevede un'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati.

ARTICOLO 1, COMMA 5-7 – ADDIZIONALI IRPEF

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni, viene differito al 31 marzo 2022, rispetto al 31 dicembre 2021, il termine entro il quale le regioni sono tenute a pubblicare l'eventuale maggiorazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale per l'anno d'imposta 2022.

Per quanto riguarda le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esse provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale IRPEF entro il 13 maggio 2022.

Viene altresì previsto che entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF, sempre al fine di conformarsi alla nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta IRPEF stessa.

ARTICOLO 1, COMMA 8 – ESCLUSIONE IRAP PER LE PERSONE FISICHE

Dal periodo d'imposta 2022 sono esentate dall'IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni, di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

ARTICOLO 1, COMMA 10 – MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEL PATENT BOX

Modificando l'articolo 6, del decreto-legge n. 146 del 2021, che ha introdotto il così detto “nuovo patent box”, viene elevata dal 90 al 110 per cento la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili, ma viene ristretto l'ambito dell'agevolazione, che si applica a un numero minore di beni, e cioè:

-software protetto da copyright,

-brevetti industriali,

-disegni e modelli, escludendo, quindi, i marchi d'impresa e i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Viene anche modificata la decorrenza della nuova disciplina: le nuove disposizioni non si applicano più dal 22 ottobre 2021, ma alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data della loro entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta.

Viene abrogato il comma 9, dell'articolo 6, del decreto-legge n. 146 del 2021 che stabilisce l'incompatibilità tra il nuovo patent box e il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo e, pertanto, per tutta la durata dell'opzione è possibile usufruire del nuovo patent box e del credito d'imposta R&S.

Viene anche modificato il regime transitorio di passaggio dal vecchio al nuovo patent box. Aniché disporre l'abrogazione del previgente regime del patent box, viene disposto che con riferimento al periodo di imposta in corso al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146, e ai successivi, non siano più esercitabili le opzioni previste dalla precedente disciplina.

Viene anche consentito a chi ha esercitato l'opzione per il vecchio regime di patent in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 146 del 2021, di aderire al nuovo patent box, previa comunicazione all'Agenzia dell'entrate.

Attraverso il nuovo comma 10-bis dell'articolo 6, del decreto-legge n. 146 del 2021, viene disposto che ove in uno o più periodi di imposta le spese agevolabili con il nuovo patent box siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra i software, i brevetti, i disegni e i modelli, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110 per cento delle predette spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110 per cento non può essere applicata alle spese che sono state sostenute prima dell'ottavo periodo di imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

Tutte le disposizioni sopra indicate entrano in vigore il giorno della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, in deroga alla normale entrata in vigore delle norme di cui alla legge di bilancio.

ARTICOLO 1, COMMA 12 – SUGAR TAX E PLASTIC TAX

Attraverso modifiche ai commi 652 e 676, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, viene prorogata al 1° gennaio 2023 l'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax

ARTICOLO 1, COMMA 13 – ALIQUOTA IVA PER PRODOTTI PER L'IGIENE FEMMINILE

Attraverso l'aggiunta del n. 114-bis alla parte III, della Tabella A, allegata al DPR n. 633 del 1972, viene abbassata l'aliquota IVA dal 22 per cento al 10 per cento per i prodotti assorbenti e tamponi destinati all'igiene intima femminile diversi da quelli di cui al numero 1-quinquies della Tabella A, parte II-bis sempre del DPR n. 633 del

1972 che prevede l'aliquota IVA del 5 per cento per i «prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432: 2002 o lavabili; coppette mestruali»

ARTICOLO 1, COMMA 24 – ESENZIONE BOLLO SU CERTIFICAZIONI DIGITALI

Attraverso una modifica al comma 3, dell'articolo 62, del decreto legislativo n. 82 del 2005, viene estesa all'anno 2022 l'esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica

ARTICOLO 1, COMMA 25 – PROROGA DELLA DETASSAZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI

Attraverso una modifica al comma 44, dell'articolo 1, della legge n. 232 del 2016, viene estesa al 2022 l'esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola

ARTICOLO 1, COMMI 26 E 27 – POTENZIAMENTO DEI PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO (P.I.R.)

Con una modifica all'articolo 1, comma 101, della legge n. 232 del 2016, vengono aumentati i limiti all'investimento in piani individuali di risparmio ordinari. Più precisamente il limite annuale di investimento viene portato da euro 30.000 a euro 40.000 e il limite complessivo da euro 150.000 a euro 200.000

Con riferimento ai PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 che investono prevalentemente in imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, viene prevista l'esclusione dei vincoli stabiliti dal comma 112 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 che, sostanzialmente, dispone che

-ciascuna persona fisica possa essere titolare di un solo PIR “ordinario”, e di un solo PIR costituito ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 124 del 2019;

-ciascun PIR non può avere più di un titolare.

ARTICOLO 1, COMMA 28 – PROROGHE IN TEMA DI BONUS EDILI E SUPERBONUS

In tema di “Superbonus”, modificando i commi 1 e 4 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34, viene innanzitutto stabilito che la ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo riguarda le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 e non solo quelle sostenute nell'anno 2022.

Modificando il comma 3-bis dell'articolo 119, viene stabilito che, come per gli IACP, anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa la super-detrazione si applica anche alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2023, ripartendo la detrazione, per le spese sostenute dal 1° luglio 2022, in quattro quote annuali di pari importo. Sostituendo il comma 8-bis dell'articolo 119 (si veda di seguito le altre modifiche derivanti dalla sostituzione del comma 8-bis). Viene disposto che per gli interventi effettuati dai soggetti di cui sopra, ossia da

-soggetti di cui alla lettera c), del comma 9, dell'articolo 119, sostanzialmente gli IACP, compresi quelli effettuati sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e

-dalle cooperative, di cui alla lettera d), del comma 9 dell'articolo 119,

spetta la detrazione del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

Modificando il primo periodo del comma 5, dell'articolo 119, viene stabilito che la detrazione al 110 per cento spetta, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per l'installazione

-di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica ovvero

-di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici,

eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti, in relazione all'anno di sostenimento della spesa. Non viene più indicato un termine specifico per l'applicabilità dell'agevolazione, come precedentemente stabilito (spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021). Viene, inoltre, stabilito che la detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali.

Sostituendo il primo periodo del comma 8 dell'articolo 119, viene stabilito che la detrazione al 110 per cento spetta, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. colonnine elettriche), eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di efficientamento energetico, senza indicare più un termine specifico per l'applicabilità dell'agevolazione, come prima previsto (spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022). Viene stabilito che la detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali.

Modificando completamente il comma 8-bis, dell'articolo 119, viene stabilito che per gli interventi effettuati da
-condomini,

-persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, con riferimento agli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone, di cui alla lettera a), del comma 9, dell'articolo 119,

-ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, di cui alla lettera d-bis), del comma 9, dell'articolo 119,

-persone fisiche su singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio,

-compresi gli interventi effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione,

la detrazione spetta anche:

-Per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, nella misura del 110 per cento;

-Per le spese sostenute nell'anno 2024, nella misura del 70 per cento;

-Per le spese sostenute nell'anno 2025, nella misura del 65 per cento.

Per le persone fisiche che, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, eseguono interventi agevolati su unità immobiliari, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che entro la data del 30 giugno 2022 siano effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Attraverso l'introduzione del comma 8-ter, all'interno dell'articolo 119, viene disposto che per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici che si sono verificati dal 1° aprile 2009, e ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis (si veda sopra) la detrazione per

-l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione (comma 1-ter, articolo 119),

-le spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui all'articolo 119, commi prima del comma 4-ter, i cui limiti sono aumentati del 50 per cento per la ricostruzione di fabbricati danneggiati da sisma (comma 4-ter, articolo 119),

-l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, con riferimento agli interventi antisismici (comma 4-quater, articolo 119),

è riconosciuta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

Attraverso l'introduzione del comma 8-quater, all'interno dell'articolo 119, viene disposto che la detrazione viene riconosciuta nelle stesse misure e negli stessi termini di cui al comma 8-bis (si veda sopra), anche per i seguenti interventi se eseguiti congiuntamente a quelli di cui al comma 8-bis:

- tutti gli altri interventi di efficienza energetica previsti dall'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013;
- gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 917 del 1986;
- gli interventi previsti per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici;
- gli interventi per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
- gli interventi per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati;
- gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Facendo presente che vengono recepite le modifiche apportate al comma 11, dell'articolo 119, dal decreto-legge n. 157 dell'11 novembre 2021, attraverso modifiche al comma 13-bis, dell'articolo 119, viene disposto che ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese, oltre a far riferimento ai prezzi individuati con il provvedimento del 6 agosto 2020, per talune tipologie di beni verranno stabiliti dei valori massimi attraverso apposito decreto del Ministro della transizione ecologica.

Viene altresì disposto che i prezzi individuati per gli interventi di efficientamento energetico, devono intendersi applicabili anche ai fini

- degli interventi antisismici, di cui al comma 4, dell'articolo 119, nonché
- degli interventi di adozione di misure antisismiche di cui ai commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013,
- degli interventi relativi al bonus facciate, di cui ai commi da 219 a 223 della legge n. 160 del 2019,
- degli interventi per il recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 16-bis del DPR n. 917 del 1986.

Ricerca e sviluppo e beni "industria 4.0"

A chi si rivolge		
Imprese	Professionisti	Persone Fisiche
Tutte le imprese	Tutti i professionisti	Tutte le persone fisiche

Abstract

La legge di bilancio per il 2022 ripropone anche i crediti d'imposta per ricerca e sviluppo e per investimenti in beni materiali e immateriali così detti "industria 4.0", ma con percentuali riviste al ribasso

ARTICOLO 1, COMMA 29 – SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO

Modificando il primo comma dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 viene stabilito che l'opzione per lo sconto in fattura ovvero per la cessione del credito, con riferimento agli interventi indicati all'interno dello stesso articolo, è esercitabile per le spese sostenute anche negli anni 2022, 2023 e 2024. Con una modifica al comma 7-bis, sempre dell'articolo 121, sconto in fattura e cessione del credito trovano specifica applicazione anche per gli interventi di cui all'articolo 119 del medesimo decreto n. 34 (interventi agevolati al 110 per cento) con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.

Introducendo il nuovo comma 1-ter, all'interno dell'articolo 121, vengono trasfuse alcune disposizioni del decreto-legge n. 157 del 2021 (c.d. decreto “anti-frodi”), con alcune novità.

Più in particolare viene previsto l'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi, elencati all'interno dello stesso articolo 121, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus del 110 per cento, e l'obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da porre in essere da parte dei tecnici abilitati, escludendo da tale obbligo gli interventi di così detta edilizia libera, in base non solo ai prezzari individuati con il decreto del 6 agosto 2020, ma anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transazione ecologica da adottare entro il 9 febbraio 2022.

Viene anche disposto che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni necessarie per legge, sulla base dell'aliquota di detrazione fiscale pervista per ciascuna tipologia di intervento.

Le disposizioni sull'obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative asseverazioni e/o attestazioni, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito, non trova applicazione

-per le opere, già classificate come “attività di edilizia libera” ai sensi dell'articolo 6 del DPR n. 380 del 20021, del DM 2 marzo 2018 e della normativa regionale, e

-per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al così detto bonus facciate.

Con una modifica alla lettera a), del secondo comma, dell'articolo 121, viene disposto tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono ricompresi anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.

ARTICOLO 1, COMMA 30 – MISURE DI CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI CESSIONE DEI CREDITI

Attraverso l'inserimento dell'articolo 122-bis all'interno del decreto-legge n. 34 del 2020, viene riprodotto quanto già disposto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 157 del 2021 (c.d. decreto “anti-frodi”), stabilendo che l'Agenzia delle entrate entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di avvenuta cessione del credito, può sospendere per un periodo non superiore a trenta giorni, le comunicazioni che presentano profili di rischio individuati utilizzando i criteri relativi alla diversa tipologia di crediti e riferiti agli aspetti di seguito indicati:

-coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni di cessione del credito, con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

-dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

-analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni relative allo sconto in fattura o alla cessione del credito.

Dopo i controlli effettuati dall'Agenzia delle entrate due possono essere le situazioni che si manifestano:

-se risultano confermati i rischi di cui si è detto, la comunicazione di cessione del credito si considera non effettuata e l'amministrazione finanziaria, fermo restando l'ordinario potere di controllo, procede al controllo di tutti i crediti, mentre

-se, invece, i rischi non sono confermati, oppure vi è il decorso del periodo di trenta giorni, la comunicazione produce i suoi effetti.

Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta.

Le società fiduciarie, i mediatori creditizi, gli agenti in attività finanziaria e i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, non procedono all'acquisizione del credito se ricorrono i presupposti di segnalazione delle operazioni sospette ovvero l'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, in base a quanto disposto dal decreto legislativo n. 231 del 2007.

ARTICOLO 1, COMMI 31-36 – CONTROLLI AGENZIA DELLE ENTRATE

Riproducendo quanto contenuto nell'articolo 3 del decreto-legge n. 157 del 2021 (c.d. decreto "anti-frodi"), viene stabilito che l'Agenzia delle entrate, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri di accertamento e controllo delle imposte dei redditi previsti dagli articoli 31 e seguenti del DPR n. 600 del 1973 e i poteri di accertamento e riscossione in materia di IVA previsti dagli articoli 51 e seguenti del DPR n. 633 del 1972, con riferimento:

-alle agevolazioni sul Superbonus, sconto in fattura e cessione del credito;

-alle agevolazioni e i contributi a fondo perduto, erogati dalla Agenzia delle entrate, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In base alle disposizioni e ai poteri appena sopra richiamati e in assenza di una specifica disciplina, per il recupero degli importi dovuti non versati, viene disposto che l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 421 e 422, della legge n. 311 del 2004 che prevedono, sostanzialmente, che per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente. In caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal DPR n. 602 del 1973.

Evidenziando che per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione, stabilisce il comma 33, dell'articolo 1, della legge di bilancio in commento, che l'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Con l'atto di recupero sono irrogate le sanzioni e sono applicati gli interessi.

Le controversie relative all'atto di recupero rientrano nella competenza del giudice tributario, applicando le disposizioni del decreto legislativo n. 546 del 1992.

ARTICOLI 1, COMMA 37 – PROROGA DETRAZIONI FISCALI PER EFFICIENZA ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Modificando il decreto-legge n. 63 del 2013:

-Vengono prorogate al 31 dicembre 2024 le agevolazioni di cui all'articolo 14 che riguardano gli interventi di riqualificazione energetica;

-Vengono prorogate al 31 dicembre 2024 le agevolazioni di cui all'articolo 16-bis del DPR n. 917 del 1986, nella misura del 50 per cento e fino ad una spesa massima di euro 96.000, nonché le agevolazioni che riguardano gli interventi antisismici.

Sostituendo il comma 2 dell'articolo 16, del decreto-legge n. 63 del 2013, viene prorogata per gli anni 2022, 2023 e 2024 il così detto “bonus mobili”, con riferimento all'acquisto

-di mobili e

-di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute

-fino ad una spesa massima complessiva non superiore ad euro 10.000 per l'anno 2022, e

-fino ad una spesa massima complessiva non superiore ad euro 5.000 per l'anno 2023.

La norma pone, però, la condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello di acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici. Se tali interventi sono iniziati nell'anno precedente a quello di acquisto ovvero iniziati in tale anno precedente e proseguiti anche nell'anno dell'acquisto, il limite di spesa di euro 5.000 è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è usufruito della detrazione.

La detrazione può essere utilizzata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione agevolati.

ARTICOLO 1, COMMA 38 – PROROGA BONUS VERDE

Con una modifica all'articolo 1, comma 12, della legge n. 205 del 2017, viene prorogato anche nel 2022, 2023 e 2024 il così detto “bonus verde”.

ARTICOLO 1, COMMA 39 – MODIFICHE AL BONUS FACCIATE

Con una modifica all'articolo 1, comma 2019, della legge n. 160 del 2019, viene prorogato il così detto “bonus facciate” anche nel 2022 ma con una detrazione ridotta al 60 per cento delle spese sostenute anziché del 90 per cento come avvenuto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

ARTICOLO 1, COMMA 41 – ABROGAZIONE DEL DL 157 DEL 2021

Viene abrogato il decreto-legge n. 157 del 2021 (c.d. decreto “anti-frodi”). Le varie norme sono state replicate dalla presente legge di bilancio (si vedano commi precedenti).

ARTICOLO 1, COMMA 42 – DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO O ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Inserendo l'articolo 119-ter all'interno del decreto-legge n. 34 del 2020, viene riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate e sostenute dal 1° gennaio

2022 e fino al 31 dicembre 2022, per interventi finalizzati al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La detrazione spetta nella misura del 75 per cento, da ripartire in cinque quote annuali, ed è calcolata su ammontari non superiori ai seguenti:

-50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

-40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

-30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui sopra spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari, funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Facendo presente che ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti al DM n. 236 del 1989, attraverso una modifica all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2019 viene disposto che anche alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche si applica l'opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito.

ARTICOLO 1, COMMA 43 – SUPERBONUS: FATTORI DI CONVERSIONE IN ENERGIA PRIMARIA

Viene disposto che ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali (APE) di cui al paragrafo 12, dell'Allegato A, al DM del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi, al fine di evitare che l'introduzione di nuovi fattori di conversione in energia primaria possa rendere impossibile il passaggio nominale di classe energetica necessario per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal Superbonus.

ARTICOLO 1, COMMA 44 – CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI “TRANSIZIONE 4.0”

Modificando l'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, viene stabilito che per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato “A” alla legge n. 232 del 2016 (c.d. beni materiali “industria 4.0”), spetta un credito d'imposta

-del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a euro 2,5 milioni,

-del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiore a euro 2,5 milioni e fino a euro 10 milioni,

-del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiore a euro 10 milioni e fino a euro 20 milioni,

per gli acquisti effettuati

-a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero

-entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 risulti accettato l'ordine da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione.

Per le imprese che effettuano investimenti in beni di cui all'allegato “B” alla legge n. 232 del 2016 (c.d. beni immateriali “industria 4.0”), spetta un credito d'imposta

-del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a euro 1 milione,

per gli acquisti effettuati

-a decorrere dal 16 novembre 2020 (norma già in vigore) e fino al 31 dicembre 2023, ovvero

-entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 risulti accettato l'ordine da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione,

spetta un credito d'imposta

-del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a euro 1 milione,

per gli acquisti effettuati

-a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero

-entro il 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 risulti accettato l'ordine da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione,

spetta un credito d'imposta del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a euro 1 milione,

per gli acquisti effettuati

-a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero

-entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 risulti accettato l'ordine da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione.

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, con gli eventuali slittamenti al 30 giugno dell'anno successivo in presenza delle condizioni prescritte dalla norma, la norma dispone che si considerano agevolabili «anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza».

ARTICOLO 1, COMMA 45 – CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

Modificando la legge n. 160 del 2019, viene modificata e stesa la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transazione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative nelle seguenti misure:

-il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 nella misura del 20 per cento e nel limite massimo annuale di euro 4 milioni;

-il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino al 2031 nella misura del 10 per cento e nel limite massimo annuale di euro 5 milioni;

-il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica viene prorogato per i periodi d'imposta 2022 e 2023 nella misura del 10 per cento e nel limite massimo annuale di euro 2 milioni;

-il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica viene prorogato per i periodi d'imposta 2024 e 2025 nella misura del 5 per cento e nel limite massimo annuale di euro 2 milioni;

-il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transazione ecologica e di innovazione digitale 4.0, viene prorogato per il periodo d'imposta 2022 nella misura del 15 per cento e nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;

-il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transazione ecologica e di innovazione digitale 4.0, viene prorogato per il periodo d'imposta 2023 nella misura del 10 per cento e nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro;

-il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transazione ecologica e di innovazione digitale 4.0, viene prorogato per il periodo d'imposta 2024 o 2025 nella misura del 5 per cento e nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.

ARTICOLO 1, COMMA 46 – PROROGA CREDITO D'IMPOSTA SPESE DI CONSULENZA PER QUOTAZIONE PMI

Modificando i commi 89 e 90 dell'articolo 1, della legge n. 205 del 2017, che hanno introdotto un credito d'imposta in favore delle PMI con riferimento alle spese di consulenza sostenute per l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei, in misura pari al 50 per cento delle spese fino a un massimo di euro 500.000 euro e fino al 31 dicembre 2021, viene ora stabilita la proroga della agevolazione al 31 dicembre 2022 con un importo massimo del credito di imposta che vien ridotto da euro 500.000 a euro 200.000.

ARTICOLO 1, COMMI 47 E 48 – RIFINANZIAMENTO “NUOVA SABATINI”

La “nuova Sabatini” viene rifinanziata

- per gli anni 2022 e 2023 per la somma di euro 240 milioni per ciascun anno,
- per gli anni dal 2024 a 2026 per la somma di euro 120 milioni per ciascun anno,
- per l'anno 2027 per la somma di euro 60 milioni.

Attraverso una modifica al comma 4, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, viene stabilito che il contributo sia erogato in più quote e in caso di finanziamento non superiore ad euro 200.000 il contributo può essere erogato in un'unica soluzione.

ARTICOLO 1, COMMI 53-58 – FONDO GARANZIA PMI

Modificando l'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020, viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l'operatività del Fondo garanzia PMI, che sostiene la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Viene anche però disposto che:

-la garanzia non è più a carattere gratuito in quanto a partire dal 1° aprile 2022 deve essere pagata una commissione da versare al Fondo;

-dal 1° gennaio 2022 la garanzia copre l'80 per cento la copertura del Fondo sui finanziamenti fino ad euro 30 mila e per il rilascio della garanzia dal 1° aprile 2022 deve essere pagata una commissione da versare al Fondo.

Viene prorogato al 30 giugno 2022 l'operatività della riserva di euro 100 milioni della garanzia del Fondo per l'erogazione di finanziamenti fino ad euro 30.000 a favore degli enti non commerciali.

Nel periodo tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 vengono solo parzialmente ripristinate le modalità operative del Fondo che può garantire, per singola impresa, l'importo massimo di euro 5 milioni.

ARTICOLO 1, COMMA 59 – GARANZIE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

Attraverso una modifica al decreto-legge n. 23 del 2020 viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine entro il quale la Cassa Deposito Prestiti SpA (CDP) può assumere esposizioni, che sono garantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito a imprese che hanno subito una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza COVID-19.

Viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 le norme sull'intervento straordinario della SACE a titolo di garanzia a supporto della liquidità delle imprese che sono state colpite dalle misure di contenimento del COVID-19.

Si ricorda che

Viene riproposto il credito d'imposta ricerca e sviluppo, ma con percentuali limitate
Per gli investimenti in beni materiali e immateriali così detti “industria 4.0”, il credito d'imposta viene riconosciuto fino al 31 dicembre 2025 ma in forma limitata rispetto al passato

Legge di Bilancio 2022 – 1^ parte – I punti salienti

La normativa	E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, la legge n. 234 del 30 dicembre 2021, legge di bilancio per il 2022
Nuovi scaglioni IRPEF	Viene modificato il primo comma dell'articolo 11, del DPR n. 917 del 1986, al fine di introdurre i nuovi scaglioni IRPEF di seguito indicati: <ul style="list-style-type: none">- Fino a 15.000 euro: 23%- Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 25%- Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%- Oltre 50.000 euro: 43%
Rinvio sugar e plastic tax	Attraverso modifiche ai commi 652 e 676, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, viene prorogata al 1° gennaio 2023 l'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax
Sconto in fattura e cessione del credito	Modificando il primo comma dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 viene stabilito che l'opzione per lo sconto in fattura ovvero per la cessione del credito, con riferimento agli interventi indicati all'interno dello stesso articolo, è esercitabile per le spese sostenute anche negli anni 2022, 2023 e 2024